



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 07-08-2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI E APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	P	ANNIBALI MARCO	P
MECHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	A
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	P
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	P
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	P
ANDREANI FRANCESCO	P	SILVESTRINI LUCA	A
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 18 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor RUGGERI ALBERTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

FELICI ENZO
BARTOLUCCI RANIERO
CIAMPI LUCIA

In continuazione di seduta - n. 5 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Bonelli, Mechelli, Ciampi, Guidi, Gambini, Serafini, Foschi, Sestili, De Angeli, l'Assessore Muci e il Dirigente del Settore Affari Interni Cultura e Turismo Avv. Brincivalli; i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto esce il consigliere Andreani : SONO PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO QUANTO PREVISTO:

1. dall'articolo 27, comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 secondo il quale alle concessioni ed autorizzazioni per l'utilizzo e occupazione degli spazi pubblici o in vista delle strade è applicato un canone di autorizzazione e concessione;
2. dagli articoli 23, 24, 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo i quali *le occupazioni e installazioni relative al demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni o autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone non ricognitorio graduato in base alle prescrizioni di cui ai commi 7 e 8, art. 27 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;*
3. dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93, che stabilisce l'applicabilità del canone, ovvero che *qualora la pubblicità sia installata su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario;*
4. dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l'ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali;
5. dall'articolo 2 comma 2 del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali del Comune di Urbino che testualmente recita: *"Le entrate non*

tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva."

RILEVATO che il comune effettua nei confronti dell'utilizzo del demanio stradale e del proprio patrimonio indisponibile una serie di attività di controllo ed amministrazione.

Per ciò che attiene le occupazioni in senso proprio, il comune deve valutarne la portata e legittimità relativamente alle distanze, sicurezze, opportunità di interessamento della viabilità veicolare o pedonale, della sicurezza della circolazione, del pregiudizio (scavo, installazione) della struttura stradale, sia superficiale che sotterranea, degli interventi di manutenzione sugli stessi, della frequenza e delle modalità derivanti dagli stessi e che detti elementi, elencati in maniera meramente esemplificativa, riverberano in molteplici attività amministrative.

CONSIDERATO che a cura e controllo della migliore mobilità cittadina e sicurezza della circolazione stradale sono coinvolte anche le strutture di direzione e programmazione della viabilità, gli uffici di controllo della circolazione stradale (polizia municipale), sia per gli aspetti preventivi delle autorizzazioni (dimensioni, posizionamento, distanze, colori, ecc. delle diverse installazioni o occupazioni), sia per gli aspetti conseguenti di verifica del rispetto delle prescrizioni;

RITENUTO necessario, a parziale contemperamento degli interessi in gioco, indicare alla discrezionalità dell'amministrazione la fissazione di un canone di rilascio delle autorizzazioni o concessioni che consideri il pregiudizio degli interessi pubblici a fronte di un beneficio per i privati interessati, ovviamente bilanciando gli stessi secondo i criteri di cui oltre;

VALUTATO pertanto opportuno, sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 del codice della strada, di applicare alle concessioni o autorizzazioni di cui al Titolo II del codice della strada un canone secondo i criteri e le misure distintive indicate nel regolamento allegato alla presente;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di applicare un canone *una-tantum* a tutti i provvedimenti, di carattere permanente e che non comportano manomissione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio atteso che gli stessi, determinano una valutazione ed interessamento degli elementi di programmazione e controllo sopra ben indicati.

RITENUTO poi di attribuire un canone a quelle installazioni che determinano un maggior pregiudizio per le strutture interessate, perché implicano una loro manomissione (scavi, infissione di pali, pozzetti, condutture sotterranee). Per le concessioni che implicano una manomissione del suolo pubblico con infissione di pali, pozzetti condutture, si deve stabilire quindi una misura *annuale* di canone da versare secondo quanto di seguito indicato;

CONSIDERATO che la tipologia di occupazioni che implicano il maggior pregiudizio per il suolo pubblico, per la frequenza di interventi e conseguentemente di intervento e controllo pubblico (autorizzazioni, conservazione e aggiornamento dei piani, interventi

in caso di guasto, riparazioni del manto stradale, controllo della viabilità interessata dai cantieri) riguarda le reti di erogazione di servizi con interessamento del sottosuolo o soprassuolo stradale;

RITENUTO per queste ultime, di stabilire una tariffa annuale che consideri le diverse tipologie di manomissione: pozzetti, pali e tralicci, cavi o condutture sotterranee. Considerando lo scarso interessamento delle strutture con cavi posti nel soprassuolo stradale, tali tipologie di occupazione possono non essere considerate come rilevanti, essendo già individuata una tariffa per i pali e i tralicci che le sostengono;

VALUTATO poi di applicare una tariffa annuale anche ai sostegni di impianti pubblicitari o mezzi pubblicitari di servizio, considerando le diverse tipologie, e dando per esse un rilievo specifico al diverso beneficio commerciale cui sono destinate;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 23.12.2001 che sostituisce il comma 16 dell'art. 53, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e che di seguito si trascrive: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale fissa al 31.12 il termine per la deliberazione del Bilancio preventivo per l'anno successivo da parte degli Enti locali;

VISTO il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013

da parte degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il D.Lgs. 285/1992;

VISTO il D.Lgs. 507/1993;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;
2. di approvare il regolamento relativo all'istituzione e applicazione dei canoni non ricognitori comprensivo delle relative tariffe che, composto di n. 6 (sei) articoli, viene riportato in calce al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente regolamento si applica dal 01/01/2013;
4. di provvedere ad inviare copia conforme della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000



COMUNE DI URBINO

**Servizi Finanziari
Ufficio Tributi**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

INDICE

- ART. 1) OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2) CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
- ART. 3) ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 4) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
- ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
 - I. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO
 - II. TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO
 - III. VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA
 - IV. TARIFFA
 - V. PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO
 - VI. OCCUPAZIONI ABUSIVE
 - VII. RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 6) DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATO A) FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE E RELATIVE TARIFFE

ART. 1) OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Urbino del Canone Patrimoniale di cui all'art. 27 del Codice Della Strada.

Il canone si applica in misura fissa (una tantum) a tutti i provvedimenti, di carattere permanente e che non comportano manomissione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio e in misura annuale secondo le tariffe di cui alla tabella a) e per le tipologie di installazione di cui al seguente articolo 5 punto 2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di

concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 2) CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essi sono assoggettati, la somma dovuta per l'occupazione (in base alle tariffe che saranno determinate di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Municipale) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocare o modificare i suddetti provvedimenti in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 3) ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano alle disposizioni in esso contenute; quelle non perfezionate saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 4) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

ART. 5) CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, le tariffe del canone, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, biennialmente aggiornate in misura pari alla variazione accertata dall'Istat dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

In sede di prima applicazione le tariffe vengono approvate contestualmente all'approvazione del presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2013. Il canone una tantum previsto dall'articolo 1, comma 2) si applica a partire dalla data di esecutività del presente regolamento al rilascio degli atti di autorizzazione o concessione

I. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

La superficie da assoggettare al canone di concessione si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

II. TIPOLOGIE DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE

Sono assoggettate al Canone di concessione annuale, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche o della imposta sulla pubblicità, se dovute, le seguenti tipologie di concessioni o autorizzazioni:

- occupazioni con manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per installazioni pubblicitarie, arredo urbano, impianti di servizio.
- occupazioni con manomissione di suolo o sottosuolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, relative ad erogazioni di servizi.

Le fattispecie per ogni categoria sono meglio elencate nell'allegato A) del presente regolamento.

III. VALORE OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

Il valore viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati
- ml. = metri lineari
- cad. = cadauno
- pl= palo

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

IV. PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

Il canone dovuto una tantum per ogni concessione e autorizzazione deve essere versato entro 60 giorni dalla data di rilascio di tali provvedimenti.

Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento amministrativo deve essere versato anche il canone nella misura annuale, se dovuto, per la prima annualità. Alla gestione e riscossione del canone provvede il soggetto gestore dell'entrata relativa all'utilizzo degli spazi pubblici. Qualora la gestione di questa entrata non sia effettuata dal Comune, il soggetto gestore deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/97.

Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione, con termine non superiore al mese, al soggetto gestore dell'entrata, anche mediante collegamenti telematici.

Il soggetto affidatario del canone provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui ai precedenti capoversi ad inviare al titolare del provvedimento un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, e l'importo complessivamente dovuto.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.

Per il primo anno di occupazione il canone in misura annuale è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. A tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari al 2% della somma dovuta con un minimo di €. 25 e un massimo stabilito dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (attualmente fissato in €. 500,00), ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, o di autorizzazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione o installazione.

V. OCCUPAZIONI ABUSIVE O DI FATTO-

Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione, il canone è fissato in una misura maggiorata del 50%, rispetto al canone fissato per la tipologia di occupazione.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Le occupazioni di fatto derivanti da elementi diversi da autorizzazioni e concessioni non sono soggette ad alcuna maggiorazione.

VI. RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.

ART. 6) DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, al 30 Novembre 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013, come previsto dall'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, Legge 448/2001 e dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006.

ALLEGATO A

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE NON RICOGNITORIO E RELATIVE TARIFFE

OCCUPAZIONI RELATIVE EROGAZIONI SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Canone una tantum	€ 25,00
CANONI ANNUALI:	
Condutture, cavi, altre installazioni sotterranee per l'erogazione di servizi pubblici.	€ 0,20/ml
Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 3,62/m ²
Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche	€ 10,00 cad.
Tralicci di elettrodotto	€ 170,00 cad.

Elementi di arredo urbano in genere senza pubblicità	€ 12,00 ml
Elementi di arredo urbano in genere con pubblicità monofacciale	€ 37,00 ml
Elementi di arredo urbano in genere con pubblicità bifacciale o plurifacciale	€ 55,00 ml
Impianti pubblicitari, cartelloni e simili infissi al suolo. Il canone è computato in base al lato maggiore in ml, con esclusione	€ 27,00 ml

della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto	
Installazione di preinsegne – da 1 a 3 frecce	€ 47,00 a palo
Installazione di preinsegne – da 3 a 6 frecce	€ 66,00 a palo
Installazione di preinsegne – oltre 6 frecce	€ 77,00 a palo
Pensiline senza pubblicità	€ 8,00 mq
Pensilina con pubblicità-proiezione ortogonale sul suolo de/i lato/i	€ 27,00 mq
Impianti di distribuzione carburanti. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc...) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc...) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento.	€ 30,00 mq.

Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili fino a 30 mq.	€ 10.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili da 31 a 60 mq.	€ 15.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili da 61 a 90 mq.	€ 25.000
Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili oltre 90 mq.	€ 30.000
Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico	€ 15,00 mq

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**:

Dirigente del Settore/Servizio **AFF.INT.CULT.TUR.**, **BRINCIVALLI ANGELO**,
in data 31-07-2013, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
 Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
 in data 31-07-2013, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Astenuto	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	Contrario
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
 totale voti contrari n. 5
 totale astenuti n. 1

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Astenuto	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	Contrario
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
 totale voti contrari n. 5
 totale astenuti n. 1

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * *

A questo punto il Presidente dispone una sospensione di 15 minuti della seduta.


* * *

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
RUGGERI ALBERTO



Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, **6 SET. 2013**

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO